COMUNE DI CORDENONS

Medaglia di Bronzo al V.M. *Provincia di Pordenone*

COPIA

ORDINANZA N. 11 DEL 28-06-2023

Ufficio: VIGILI

Oggetto: ORDINANZA, EX ART.50 E 54 TUEL, PER L'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE ED ELIMINAZIONE DI CONDIZIONI DI DEGRADO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE NONCHE' PER IL CONTRASTO DI CONDIZIONI CHE MINACCIANO LA SICUREZZA URBANA IN RELAZIONE ALL'UTILIZZO INDISCRIMINATO DELLE AREE DI PREGIO AMBIENTALE PROSPICIENTI LE RIVE DEL FIUME MEDUNA.

IL SINDACO

Considerato che

- il fiume Meduna scorre lungo il territorio a confine tra i Comuni di Cordenons e Zoppola percorrendo anche un'area di rilevante pregio ambientale nota come "area dei magredi" qualificata quale "Sito di importanza Comunitaria" dall'Unione Europea per la propria natura alluvionale e la proliferazione di una flora autoctona e fauna selvatica meritevole di particolare tutela ambientale;
- lungo le rive del fiume Meduna si creano zone di sedimentazione alluvionale di ciottoli e ghiaia che formano aree anche ampie e relativamente pianeggianti che, nel periodo estivo, si prestano ad essere frequentati da utenza che vi si reca con finalità ricreative al fine di beneficiare del refrigerio delle acque del fiume e trascorrere il proprio tempo libero;
- negli ultimi anni le aree rivierasche del Meduna anzidette, hanno registrato un progressivo aumento di frequentatori che, soprattutto nelle giornate festive, si è evoluto in fenomeni aggregativi organizzati di diverse centinaia di persone che invadono le aree anzidette con accensione di fuochi a fiamma libera, installazione di barbecue di diverso tipo e attrezzature da campeggio di varia natura con impiego anche di generatori di corrente elettrica per l'alimentazione di impianti di diffusione musicale di elevato potenziale attraverso i quali vengono prodotte emissioni sonore ben oltre i limiti di zonizzazione acustica che costituiscono grave alterazione dell'area

fluviale, ma che costituiscono grave fonte di disturbo anche alle abitazioni, sebbene piuttosto distanti, anche in ragione del protrarsi sino a tarda notte con consumo di grandi quantitativi di alcolici;

- accanto ai fenomeni di deturpamento ambientale anzidetto, di inquinamento acustico, di degrado e di minaccia della sicurezza urbana, l'elevata affluenza di persone ha attratto anche soggetti dediti all'esercizio abusivo della somministrazione di bevande e alimenti che si addentrano con veicoli a motore nelle zone vietate oltre all'accesso di numerosi veicoli nelle zone precluse alla circolazione;

Considerata ancora

- la necessità di contrastare tali eccessi mediante l'eliminazione/riduzione di fattori di concausa quali l'impiego di impianti di riproduzione musicale, l'accensione di fuochi a fiamma libera e l'utilizzo di bracieri e attrezzature da cottura alimentare a gas che possano danneggiare l'habitat naturale, nonché agevolare comportamenti e condotte che turbano la sicurezza dei luoghi e generino disturbo anche alle aree urbane più prossime;
- la necessità di limitare assembramenti che per partecipazione e condizioni generali degli stessi potrebbero risultare pericolosi, generando l'insorgere di situazioni difficilmente controllabili;
- la necessità di impedire il proliferare di condizioni che favoriscano condotte illecite , situazioni di degrado diffuso, ovvero determinare abuso di sostanze alcoliche anche da parte di soggetti che successivamente si mettano alla guida di veicoli o che possano perdere lucidità e controllo favorendo l'insorgere di alterchi che potrebbero sfociare in situazioni di tensioni, che possano minacciare la sicurezza di terzi o precludere la libera frequentazione dei luoghi da parte dell'utenza;

Ritenuto quindi di dover stabilire, con riferimento alle aree rivierasche lungo il tracciato del fiume Meduna all'intero territorio comunale sino ad una distanza di almeno 100 metri dalle rive, dal giorno di pubblicazione della presente ordinanza e sino a tutto il 30/09/2023, i seguenti divieti sul territorio del Comune di Cordenons nell'area posta in un raggio di 100 metri dalle rive del fiume Meduna:

1. divieto di accesso ed esercizio alle attività commerciali, artigianali e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di vendita per asporto di bevande, comprese quelle alcoliche e super alcoliche, in bottiglie o qualsiasi altro contenitore di vetro nonché l'esercizio della somministrazione anche ambulante;
2. divieto di accensione di fuochi a fiamma libera e bracieri, nonché l'utilizzo di qualsiasi sistema di cottura anche a gas mediante piastre o fornelli;
3. divieto di introduzione ed utilizzo di generatori di corrente elettrica e sistemi di alimentazione elettrica a servizio di impianti di riproduzione musicale;
4. divieto di esplodere ed accendere botti, petardi e fuochi d'artificio comunque denominati, nonché di cagionare emissioni fumogene;
5. divieto di abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto;

6. divieto di introduzione di veicoli destinati al trasporto di cose e persone;

Visto l'art. 54 del Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.), che in materia di attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, al comma 4 prevede il potere del sindaco di adottare provvedimenti di carattere contingibile ed urgente nel rispetto dei principi dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza urbana;

Visto l'art. 50 del Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.), che in materia di attribuzioni del Sindaco quale rappresentante della comunità locale, consente al sindaco l'emissione di ordinanze in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto ai sensi dell'art. 54 Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

ORDINA

Lungo l'intero percorso del fiume Meduna sul territorio comunale, nell'area che si sviluppa sino a 100 metri dalle rive del fiume, dalla data di pubblicazione e sino a tutto il 30/09/2023, sono imposti i seguenti divieti:

1. divieto di accesso ed esercizio alle attività commerciali, artigianali e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di vendita per asporto di bevande, comprese quelle alcoliche e super alcoliche, in bottiglie o qualsiasi altro contenitore di vetro nonché l'esercizio della somministrazione anche ambulante;
2. divieto di accensione di fuochi a fiamma libera e bracieri, nonché l'utilizzo di qualsiasi sistema di cottura anche a gas mediante piastre o fornelli;
3. divieto di introduzione ed utilizzo di generatori di corrente elettrica e sistemi di alimentazione a servizio di impianti di riproduzione musicale;
4. divieto di esplodere ed accendere botti, petardi e fuochi d'artificio comunque denominati, nonché di cagionare emissioni fumogene;
5. divieto di abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto;
6. divieto di introduzione di veicoli destinati al trasporto di cose e persone, anche per il solo carico e scarico, con eccezione dei soli veicoli adibiti ai servizi di soccorso e vigilanza e per attività manutentive istituzionali;

Le violazioni alla presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata da € 25,00 e € 500,00, con pagamento in misura ridotta sin d'ora fissato in € 50,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento.
All'atto dell'accertamento consegue il sequestro amministrativo cautelare, finalizzato alla confisca, dei mezzi utilizzati ai fini della commissione dell'illecito.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, è reso pubblico tramite l'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito internet del Comune di Cordenons e mediante apposizione di specifici manifesti segnaletici nei punti di accesso alle aree.

IL SINDACO
Delle Vedove Andrea

Il Resp.le del procedimento o sostituto Rorato Giovanni
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.